



LOCONTE&PARTNERS

# MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

**09 Aprile 2020**

*Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. "Decreto liquidità", pubblicato in G.U. del 8-4-2020 ed in vigore dal 9-4-2020, introduce una ulteriore sospensione dei termini di versamento di imposte e contributivi a valere per i mesi di aprile e maggio 2020. La misura si aggiunge a quelle già previste dal c.d. "Decreto Cura Italia".*

**Loconte&Partners**  
BARI - LONDRA - MILANO  
NEW YORK - ROMA  
PADOVA - REGGIO CALABRIA

## **Misure di sostegno economico connesse all'emergenza da COVID-19: sospensione dei versamenti tributari e contributivi**

Con il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, ribattezzato "Decreto liquidità", il Governo ha varato una serie di "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese". Tra queste, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio, introdotta dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020.

Obiettivo della norma è quello di sostenere i titolari di partita Iva che, per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia Covid-19, versano in condizioni di ridotta liquidità.

### **I destinatari**

Destinatari della misura sono gli esercenti attività d'impresa, arte o professione –con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato - che hanno registrato nei mesi di marzo ed aprile 2020 una riduzione dei ricavi o compensi rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

La norma opera una distinzione tra quanti, nel precedente periodo d'imposta, hanno conseguito ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro e quanti hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

#### *a) soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro*

I contribuenti che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro beneficiano della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi se hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

#### *b) soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro*

I contribuenti che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro beneficiano della misura in commento se i ricavi o i compensi sono diminuiti almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Sono poi previste alcune deroghe ai parametri sopra indicati, rispetto ad alcune categorie di soggetti.  
In particolare:

c) residenti nelle province maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19

I contribuenti residenti o domiciliati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno subito una diminuzione del fatturato, o dei corrispettivi, per il mese di marzo di almeno il 33% rispetto al marzo 2019 e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, possono beneficiare della sospensione dei versamenti dell'I.va. a prescindere dal volume d'affari conseguito nell'anno 2019.

d) enti non commerciali

Gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività generale di interesse istituzionale non in regime d'impresa, possono beneficiare della sospensione dei versamenti per ritenute alla fonte e contributi previdenziali ed assistenziali.

e) nuove attività

Infine, possono avvalersi della misura in commento anche i soggetti che hanno iniziato l'attività d'impresa, arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. In questo caso, la sospensione opera indipendentemente dalla riduzione dei ricavi o compensi nella misura percentuale sopra descritta, come precisato nel comunicato stampa pubblicato dal Governo al termine del Consiglio dei Ministri n. 39 che ha approvato il D.L. in commento.

## **Ambito di applicazione oggettivo**

La sospensione opera rispetto ai versamenti in autoliquidazione di:

- a) ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- b) trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituto d'imposta;
- c) I.v.a.;
- d) contributi assistenziali e previdenziali;
- e) premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente.

## **Ambito di applicazione temporale**

È possibile sospendere i versamenti fiscali e contributivi ordinariamente in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Il pagamento degli importi sospesi dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020, oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorre dal mese di giugno. Nel caso di rateazione del pagamento dovranno altresì essere corrisposti gli ordinari interessi da dilazione.

## **I termini di versamento delle altre ritenute**

I termini di versamento delle ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilati, si pensi, ad esempio, alle ritenute sui redditi da lavoro autonomo, a quelle effettuate dal condominio in qualità di sostituto d'imposta o quelle effettuate sui redditi di capitale, non beneficiano della proroga prevista dall'art. 18 del "Decreto liquidità" sin qui commentato.

Rispetto tali versamenti che erano in scadenza nel mese di marzo, il "Decreto Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) aveva previsto esclusivamente la proroga dal 16 al 20 marzo dell'adempimento.

Il "Decreto liquidità" introduce, all'art. 21, una rimessione in termini a beneficio di quanti non hanno eseguito il versamento delle ritenute in commento entro il 20 marzo, stabilendo la tempestività del versamento se effettuato entro il 16 aprile 2020.

*Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.*

*Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.*

